

CREDITO D'IMPOSTA «INDUSTRIA 4.0» – INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 78/2010

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 451/2021

- ✓ La Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, della L. 160/2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, introducendo un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi (cd. «Credito 4.0»), che è stato rinnovato e sostanzialmente prorogato dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020). Il Credito 4.0 è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, e deve essere riportato nel quadro RU del modello dichiarativo.
- ✓ Secondo l'Agenzia delle Entrate il divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010 **non** trova applicazione relativamente al Credito 4.0. in parola.
- ✓ In particolare, il citato divieto – secondo cui la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 241/1997, relativi alle imposte erariali, **non** è consentita fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento – **non** si applica nel caso di specie in quanto **non** si è in presenza di un credito «relativo a imposte erariali» bensì di un credito agevolativo riconosciuto *ex lege* al verificarsi di determinate condizioni.
- ✓ Il chiarimento si pone in linea con la posizione che la stessa Agenzia ha assunto con riferimento al credito d'imposta R&S, al credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, al credito d'imposta cd. «Art Bonus», ecc.

